



COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

UNITÀ OPERATIVA

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

ORDINANZA

N. 741 DEL 06.08.2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE ELENCO VIE AREA FONTIVEGGE ORDINANZA 370 DEL 03.05.21 - LIMITAZIONE, DETENZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO/LATTINE

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza sindacale n. 370 del 03.05.2021, avente ad oggetto : "Limitazione vendita di bevande in contenitori di vetro/lattine - Zona Centro Storico e Fontivegge – nonché divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro/lattine per il consumo delle stesse su area pubblica - dal 04.05.21 al 31.10.21", è stato stabilito: "*Per il periodo dal 04.05.2021. al 31.10.2021, per i motivi esplicitati in premessa e nel rispetto della normativa anticovid:*

- **il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/lattine nei confronti di:**
 1. *dal lunedì al venerdì, dei titolari di esercizi di vicinato, dei titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) e degli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge, per come individuati dagli allegati elenchi, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, uniformemente al divieto imposto ai pubblici esercizi con i provvedimenti citati in premessa (prot. 2012/0051063 del 05/04/2012 e prot. 2014/0100505 del 04.06.2014);*
 2. *nei giorni di sabato e domenica, dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato, dei titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) e degli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge, per come individuati dagli allegati elenchi, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;*
- **il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro e lattine per il consumo delle stesse su area pubblica, nei confronti dei soggetti fruitori delle sopraccitate aree/vie di cui agli allegati elenchi (Centro Storico - Fontivegge), nei giorni ed orari di cui ai precedenti punti 1-2. "**

Considerato che con atto di G.C. n. 221. del 06.08.2021. è stato deliberato di integrare l'elenco vie dell'area di Fontivegge ove imporre, per motivi di sicurezza urbana, le limitazioni di cui ai provvedimenti n. 2021/0051063 (divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione dalle ore 1.30 alle ore 06.00 di ogni giorno nel Centro Storico, dalle 24.00 alle 06.00 di ogni giorno a Fontivegge) e protocollo n. 2012 /100505 (integrazione della disciplina limitativa della vendita per asporto in contenitori di vetro o metallici durante lo svolgimento della manifestazione "Umbria Jazz" dalle ore 20 alle ore 06.00 del giorno successivo)

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

Visto l'art. 6 del D.L. 03.08.2007 n. 117 conv. in legge 02/10/2007 n. 160, come modificato dalla legge 29/07/2010 n. 120 che dispone per le attività di vendita al dettaglio il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24,00 alle ore 6,00;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima altresì il Sindaco ad adottare provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Visto il D.M. 05.08.2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione" che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente;

Vista la legge 17/12/2010 n° 217 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza."

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 16, comma 2 della legge 689/81 come modificato dall'art. 6-bis della legge 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008;

Visto l'atto di Giunta Comunale n. 23 del 27.01.2011;

ORDINA

Per il periodo dal 07.08.2021. al 31.10.2021, per i motivi esplicitati in premessa e nel rispetto della normativa anticond:

▪ il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/lattine nei confronti di:

- a) dal lunedì al venerdì, dei titolari di esercizi di vicinato, dei titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) e degli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona di Fontivegge, per come individuati dall' allegato elenco vie, modificato con atto di G.C. n 221 del 06.08.2021 , dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo;
- b) nei giorni di sabato e domenica, dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli

esercizi di vicinato, dei titolari di distributori automatici (ex D.L.vo 114/98) e degli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona di Fontivegge, per come individuati dall' allegato elenco vie modificato con atto di G.C. n. 221 del 06.08.2021, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

- **il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro e lattine per il consumo delle stesse su area pubblica, nei confronti** dei soggetti fruitori delle sopracitate aree/vie della zona Fontivegge, e di cui all' allegato elenco, modificato con atto di G.C. n. 221. del 06.08.2021, nei giorni ed orari di cui ai precedenti punti a) e b);
- **rimangono confermate le limitazioni imposte con ordinanza n. 370 del 03.05.2021 per l'area del Centro Storico come da elenco vie in essa allegato.**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento di detta somma.

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Perugia, viene trasmesso alla Questura di Perugia, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Perugia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, al Comando Carabinieri Forestali.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

ANDREA ROMIZI

| DATI RIEPILOGATIVI | |
|-----------------------|--|
| Area/e di intervento: | |
| Provvedimento/i: | |
| Soggetto: | |